

Risarcimento danno medici corsi specializzazione

Facciamo chiarezza

18/03/2014

Studio Legale Ferrari

Paola Ferrari – Nicola Di Lernia

SPECIALIZZANDI DALL'1.1.1983 ALL'ANNO ACCADEMICO 1990/91

Prima di far spendere ai medici soldi per cause inutili e costose, abbiamo atteso che venisse depositata la sentenza della Corte di cassazione n. 5275 del 6 marzo scorso che ha puntualizzato un aspetto molto importante della querelle riguardante il risarcimento del danno per i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni passati.

In particolare, **la predetta sentenza chiarisce che solo i medici che si sono iscritti ai corsi di specializzazione iniziati dopo l'1 gennaio 1983 hanno diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE che hanno introdotto l'obbligo per gli stati membri di fornire una «adeguata remunerazione» ai partecipanti ai corsi di specializzazione.**

Pertanto, secondo quanto stabilito dalla sentenza in commento, possiamo distinguere tre diverse situazioni come di seguito precisato:

Iscrizione e conclusione corso antecedente all'1.1.1983

Tutti i medici che hanno iniziato e concluso un corso di specializzazione prima del'1.1.1983 non avrebbero diritto ad alcun risarcimento del danno.

Iscrizione antecedente all'1.1.1983 e conclusione corso successiva a tale data

Tutti i medici che hanno iniziato un corso di specializzazione in data anteriore all'1.1.1983 e conclusosi dopo tale data, non avrebbero diritto ad alcun risarcimento del danno.

Tuttavia, **non passa certo inosservato il fatto che tale sentenza crea una disparità di trattamento tra i medici, in quanto in linea di principio non si comprende il motivo per cui i medici che hanno frequentato il corso a cavallo dell'1.1.1983 non debbano essere risarciti quantomeno per gli anni di corso successivi a tale data.**

Sul punto, la Cassazione motiva tale decisione sostenendo che prima della data dell'1'1'83, e dunque relativamente ai corsi partiti prima di tale data, lo Stato non era ancora obbligato ad attenersi a quanto stabilito dalle note direttive ed essendo tale obbligo correlato all'organizzazione del corso nella sua completezza e, quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi che l'inadempienza dello Stato verificatasi a far tempo dall'1 gennaio 1983 fosse riferibile solo all'organizzazione di corsi di specializzazione iniziati da tale data.

Non va però dimenticato che alcune sentenze della Corte antecedenti a quella in commento hanno riconosciuto il risarcimento del danno a favore di medici frequentatori di corsi iniziati prima dell'1.1.1983.

In forza di tali precedenti, si potrebbe comunque sostenere una causa facendo leva sulla disparità di trattamento, tuttavia, è il caso di precisare sin da subito che tali azioni comporterebbero un rischio di causa piuttosto elevato.

Risarcimento danno medici corsi specializzazione

Iscrizione e conclusione corso successiva all'1.1.1983

Per i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991, invece, il rischio di causa, comunque sempre presente in un giudizio, è sicuramente più basso e dunque gli stessi potranno essere verosimilmente risarciti.

Prescrizione

Resta fermo, che i medici, per agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento devono aver posto in essere, personalmente o a mezzo di un legale di propria fiducia, un atto interruttivo della prescrizione.

Al riguardo, la sentenza in esame ha precisato ancora una volta che il diritto al risarcimento del danno insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dall'1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, **si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999.**

I medici aventi diritto, dunque, entro dieci anni dalla data del 27.10.1999 devono aver inviato una raccomandata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o all'Università organizzatrice del corso frequentato (quindi una prima del 27 ottobre 2009 ed una successivamente).

E' il caso di precisare, inoltre, che una volta interrotto il termine di prescrizione attraverso l'invio della raccomandata, lo stesso termine inizia a decorrere nuovamente dall'evento interruttivo, e cioè dall'invio della raccomandata. Pertanto, di volta in volta non devono essere trascorsi più di dieci anni dall'ultimo evento interruttivo della prescrizione. In caso contrario, il diritto è prescritto e poca speranza di vittoria potrà avere una eventuale azione giudiziaria.

Documenti da produrre

E' utile precisare che per agire in giudizio occorre **produrre il certificato di specializzazione rilasciato dall'Università e copia della raccomandata inviata per l'interruzione della prescrizione con relativa cartolina di ritorno.**

Tali documenti, pertanto, dovranno essere forniti allo studio dell'avvocato scelto per una corretta istruzione del fascicolo di causa.

Risarcimento danno medici corsi specializzazione

Per praticità di consultazione riportiamo di seguito una tabella riassuntiva alla luce della recente giurisprudenza:

Anno di iscrizione	Anno fine corso	Diritto al risarcimento	Rischio di causa	Prescrizione	Documenti necessari
Anteriore all'1.1.1983	Anteriore all'1.1.1983	NO	_____	_____	_____
Anteriore all'1.1.1983	Successivo all'1.1.1983	NO. La Cassazione più recente esclude il diritto. Tuttavia vi sono sentenze anteriori che riconoscono il diritto.	Si può sostenere disparità di trattamento per anni successivi all'1.1.1983 con rischio ELEVATO	10 anni a partire dal 27.10.99. Occorre aver inviato raccomandata ogni dieci anni a partire da tale data	Certificato specializzazione + racc. Inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o all'Università
Successivo all'1.1.1983	Successivo all'1.1.1983	SI	MOLTO BASSO	10 anni a partire dal 27.10.99. Occorre aver inviato raccomandata ogni dieci anni a partire da tale data	Certificato specializzazione + racc. Inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o all'Università

Per maggiore comodità, riportiamo di seguito il testo di una lettera 'tipo' da inviare a mezzo raccomandata al fine di interrompere il termine di prescrizione:

Raccomandata rr

*Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370
00186 Roma*

*Al rettore Università degli Studi di _____
Via _____
00000 Città*

Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE

Risarcimento danno medici corsi specializzazione

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, Via _____, _____,

premessò

- che nel periodo _____ il sottoscritto ha frequentato presso l'Università di _____ il corso di specializzazione medica in _____;
- che ha regolarmente portato a termine il corso conseguendo il relativo diploma di specializzazione in data _____;
- che il periodo di specializzazione non è stato in alcun modo remunerato a causa della mancata attuazione nei termini della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE che hanno introdotto l'obbligo per gli stati membri di fornire una «adeguata remunerazione» ai partecipanti ai corsi di specializzazione.

Ciò premesso, si invitano le amministrazioni in indirizzo, in solido o chi di competenza, a versare in favore del sottoscritto, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, il riconoscimento dell'adeguata remunerazione e/o quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione nei termini della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE.

In difetto, verranno adite le competenti sedi per la tutela dei diritti violati.

Valga la presente ai fini interruttivi del termine di prescrizione.

Distinti saluti.

Rosso Verdi